

Avv. Annarita Marasco

Via Garibaldi n. 43 – 73100 LECCE - Tel. 0832 245026 – Fax 0832 277974

Via Cadorna n. 24 – 73010 SURBO (LE) – Tel. 0832/362359

E mail avv.annaritamarasco@gmail.com

Pec avv.annaritamarasco@pec.it

ON.LE TAR DEL LAZIO - ROMA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 6248/2023

ED ISTANZA EX ART. 116 CPA

Per: il **dott. Giuseppe MARZOTTA**, nato a Galatina (LE) il 09.07.1976 (C.F. MRZGPP76L09D862H), residente in Lecce (LE) alla via Sardegna, n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Annarita Marasco (C.F. MRSNRT66P43L011F; PEC: avv.annaritamarasco@pec.it; PEC: avv.annaritamarasco@pec.it; fax: 0832/277974), e con questi elegge domicilio digitale all'indirizzo pec avv.annaritamarasco@pec.it, in virtù di mandato separato da considerarsi in calce al presente atto;

- ricorrente-

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

- amministrazioni resistenti-

nonché contro: **Federica Brunetta** (BRNFRC82L61D862M), residente in Lecce alla Via Cantobelli, n. 18;

-controinteressata-

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,

- della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), ripubblicata a seguito di modifiche il 19/04/2023;
 - di tutti gli atti già impugnati con il ricorso epigrafato e, segnatamente, oltre alla graduatoria originaria, anche ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, e segnatamente:
 - i verbali della Commissione esaminatrice afferenti sia alla predeterminazione dei criteri di valutazione, sia alla valutazione delle prove e dei titoli del ricorrente, nei limiti dell'interesse;
 - la valutazione/punteggio attribuiti al ricorrente all'esito della prova selettiva scritta pari a 24,00 punti;
 - nonché il quesito numero 25 della medesima prova scritta, per il quale al ricorrente è stato illegittimamente detratto il punteggio di 0,25;
 - la valutazione dei titoli di studio posseduti e dichiarati dal ricorrente;
 - il mancato riconoscimento del diritto di precedenza e preferenza;
 - ove occorra, il bando di concorso nella parte in cui non ha previsto una diversa valutazione dei titoli accademici, uniformando percorsi diversi con l'attribuzione del medesimo punteggio;
- e per l'accertamento*
- del diritto del ricorrente all'assegnazione di 1 punto per la risposta

fornita al quesito n. 25 (restituzione del $-0.25 + 0.75$ per la risposta esatta), aggiuntivo sul punteggio totale di 24 già conseguito per la prova scritta;

- del diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio aggiuntivo di 1 punto sulla valutazione dei titoli di studio;
- per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di attribuzione del giusto punteggio spettante al ricorrente, ovvero per la condanna al riesame della posizione del ricorrente.

Nonché

per la declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l'accesso verso gli atti che hanno rideterminato la graduatoria di merito pubblicata il 19/4/2023, per l'accesso ai quali è stata presentata dal ricorrente l'istanza di accesso il 20/4/2023, sollecitata il 26/4/2023, rimasta senza riscontro e, quindi, allo stato denegata, e per la condanna dell'amministrazione resistente all'esibizione dei documenti medesimi.

Nel ricorso introduttivo del presente giudizio è stato dedotto quanto segue:

“CENNO DEI FATTI

Il dott. Giuseppe MARZOTTA ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021).

A tal fine il ricorrente, che ha partecipato al concorso per il “profilo di operatore

amministrativo/ assistente amministrativo/ assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, ha dichiarato il possesso del titolo di studio richiesto dal bando per l’accesso, vale a dire il diploma di istruzione secondaria di II grado, nonché, i seguenti titoli accademici e di studio diversi da quelli previsti per l’ammissione, e, segnatamente, Laurea Magistrale in giurisprudenza, e tre master di II Livello, due dei quali conseguiti all’estero. Il dott. Marzotta ha altresì dichiarato di essere in possesso del titolo di preferenza correlato al numero di figli a carico.

Sta in fatto che con la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, avvenuta il 24/2/2023, il ricorrente ha appreso di essersi posizionato tra gli idonei non vincitori, alla posizione 4.409, con un punteggio complessivo di 26,50. Dalla pubblicazione della graduatoria è altresì emerso che non è stato riconosciuto al dr. Marzotta alcun titolo di preferenza, pure dichiarato, atteso che nello spazio a ciò riservato non è stata inserita la dicitura “SI”, come invece annotato accanto al nominativo di altri concorrenti.

Esercitato il diritto di accesso agli atti, il ricorrente ha potuto accertare che, dei 26,50 punti complessivi, 24 punti sono stati attribuiti per la prova selettiva scritta basata su 40 quesiti a risposta multipla, alcuni dei quali destinati alla verifica della conoscenza della lingua inglese. La Commissione ha così valutato la prova del dr. Marzotta, che ha risposto a tutti e 40 i quesiti: 34 risposte corrette, con attribuzione di +0,75 punti per ciascuna di esse; 6 risposte errate, con penalizzazione pari a -0,25 per ciascuna risposta sbagliata. Gli altri 2,5 punti sono evidentemente da riferirsi ai titoli di studio ed accademici.

Sta in fatto che dalla disamina della scheda è stato accertato che tra le risposte errate, con penalizzazione di -0,25 vi è quella relativa al quesito n. 25, di cui Codesto On.le TAR ha verificato l’erroneità in ordine alla risposta ritenuta corretta dalla Commissione.

Inoltre, è agevole rilevare che il ricorrente avrebbe avuto diritto al massimo del

punteggio previsto per i titoli accademici e di studio per le ragioni che saranno illustrate nel prosieguo, nonché al riconoscimento del possesso del titolo di preferenza dichiarato, correlato con l'averne un figlio a carico.

Per ottenere la rettifica della propria posizione in graduatoria il dr. Marzotta ha inoltrato istanza di correzione in autotutela, ma la stessa è rimasta priva di riscontro.

I provvedimenti gravati sono manifestamente illegittimi e meritano di essere annullati, previa sospensione della efficacia esecutiva, per i seguenti

M O T I V I

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITA' ED ERRONEITA' DEL QUESITO CONTESTAT. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITA'. VILAZIONE DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VILLAZIONE DEGLI ARTT. 3 3 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In via preliminare e dirimente appare utile evidenziare che la presente fattispecie è in parte sovrapponibile ai casi già decisi da Codesto On.le TAR (ex plurimis sentenze nn. 14620 del 10/11/2022 e 14940 del 14/11/2022).

Il quesito numero 25 della scheda della prova scritta assegnata al ricorrente risultava così formulato: "What's a synonym of the adjective "honest"?"

Le risposte possibili riportate nella scheda somministrata al ricorrente erano le seguenti:

- 1. Truthfull;*
- 2. Memorable;*
- 3. Proper.*

Il candidato Marzotta ha flaggato la risposta "proper" ma la Commissione l'ha ritenuta errata, penalizzandolo con la detrazione di -0.25 punti.

La risposta indicata come corretta dalla Commissione è "Truthfull".

Con le sentenze nn. 14620/2022 e 14940/2022 Codesto On.le TAR ha affermato "che la risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è senza dubbio sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che "Truthful" si scrive con una sola "l". Il medesimo termine con due "l", invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese. In merito occorre ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubabilmente esatta"» (così, da ultimo, Cons. stato, 1° agosto 2022, n. 6756). Ebbene, nel caso di specie, emerge ictu oculi l'erroneità della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, con conseguente sindacabilità di un ambito pur caratterizzato da amplissima discrezionalità. Né risulta convincente la difesa dell'Amministrazione secondo cui la candidata avrebbe dovuto riconoscere il "refuso" e indicare comunque la risposta n. 1, perché la presenza di un errore nella stessa formulazione della risposta considerata corretta ha assunto un carattere chiaramente equivoco, decettivo e fuorviante.

La commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria

discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.)”.

La sentenza sopra richiamata, senz'altro invocabile nella fattispecie che ci occupa, non appare però condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che la risposta “proper” fosse da ritenere “senz'altro sbagliata”.

Ed invero, da un approfondimento grammaticale è emerso che delle tre risposte l'unica plausibile, che più si avvicina al significato di “honest” è proprio “proper”.

*Attraverso la consultazione del sito Merriam-Webster.com, riconducibile alla Merriam-Webster Inc., società statunitense che pubblica testi di consultazione e che è nota soprattutto per i suoi dizionari, si è appreso che tra i sinonimi diretti di “honest” vi sono i seguenti termini: “honorable”, “ethical” ed “authentic”. Orbene, “proper” è indicato a sua volta come termine dal significato **similare o sinonimo dei predetti termini, quindi, anche similare ad “honest”.***

Donde la correttezza della risposta fornita dal ricorrente e la possibilità per Codesto On.le TAR di attribuire in via diretta il punteggio spettante, vale a dire complessivamente 1 punto rispetto al punteggio già assegnato, atteso che a +0.75, spettante per la risposta corretta, occorre aggiungere +0,25, indebitamente detratto al ricorrente per la presunta risposta errata.

In ogni caso, per la denegata ipotesi in cui Codesto On.le TAR dovesse confermare l'erroneità della risposta data dal dr. Marzotta, la circostanza non modifica la valutazione di “erroneità insita nella formulazione del quesito in contestazione” (sentenza Tar Lazio n. 14940/2022 cit.), con conseguente necessità di provvedere sulla posizione del ricorrente, e sull'intera graduatoria, onde emendare l'ingiusto pregiudizio subito dal dr. Marzotta a causa del grave errore commesso dall'Amministrazione che ha preparato e somministrato i

quesiti della prova scritta.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITA'. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il ricorrente ha dichiarato di avere 1 figlio a carico.

Secondo la previsione di cui all'art. 8 del bando di concorso, che riproduce l'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, "A parità di merito ... sono preferiti: [...]

r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico".

E' evidente che il mancato riconoscimento, da parte della Commissione che ha stilato la graduatoria, della preferenza attribuibile ex lege al ricorrente, che ne avrebbe migliorato sensibilmente la posizione in graduatoria, rappresenta un grave vizio di legittimità, rispetto al quale si chiede a Codesto On.le TAR di intervenire per ordinare all'Amministrazione di provvedere in tal senso, rettificando la posizione in graduatoria del dr. Marzotta sulla base del diritto di preferenza.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITA'. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA

L'art. 7 del bando di concorso, dedicato alla "Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito" prevede che:

"3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;

1 punto per ogni dottorato di ricerca;

0,75 punti per ogni diploma di specializzazione".

Il ricorrente, che ha dichiarato il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza e di tre master di II livello, ha conseguito per i titoli di studio ed accademici una valutazione complessiva di 2,50.

Per la laurea magistrale è stato assegnato un solo punto, al pari dei concorrenti in possesso della sola laurea triennale.

La previsione del bando di concorso è sul punto palesemente illegittima, posto che equipara, ai fini del punteggiaggio, la laurea triennale a quella magistrale, avendo previsto per entrambe l'assegnazione di 1 punto, nonostante i percorsi formativi siano diversi per durata e complessità.

*Si ricorda che nel decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, recante le disposizioni concernenti l'autonomia didattica degli atenei, si afferma che il corso di laurea triennale "... ha l'obiettivo di assicurare una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali ..." mentre **il corso di laurea magistrale** "... ha l'obiettivo **i fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici ...**".*

E' di massima evidenza che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto prevedere una diversificazione tra i titoli, assegnando alla laurea magistrale un valore maggiore rispetto a quella triennale.

Si ritiene che il punteggio corretto non possa che essere pari a due punti, equiparato al punteggio che secondo la previsione del bando dovrebbe essere attribuito al percorso formativo della laurea triennale (1 punto) e specialistica (ulteriore punto).

Solo una siffatta lettura costituzionalmente orientata della previsione del bando la rende, infatti, legittima, in quanto non lesiva del diritto alla par condicio ed alla non discriminazione.

Istanza di sospensiva. *Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la concessione della invocata tutela cautelare, avuto riguardo al fumus di fondatezza che assiste il ricorso per i motivi innanzi esplicitati, nonché al danno grave ed irreparabile che subisce il ricorrente dalla esecuzione del provvedimento impugnato che lo colloca in graduatoria in una posizione deteriore rispetto a quella cui ha diritto.*

Istanza per la notificazione mediante pubblici proclami

E' stata individuata una controinteressata classificata alla posizione 3287 con punteggio 27 (numero barcode domanda 0000005625901) ai fini dell'ammissibilità del ricorso e, tuttavia, considerato che potrebbero esserci ulteriori controinteressati difficilmente individuabili ex ante, si chiede di voler autorizzare, se del caso, la notificazione mediante pubblici proclami con pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Ripam.

Per tutti tali motivi, e con riserva di integrazione e di ampliamento,

SI CHIEDE

l'annullamento degli atti impugnati, previa concessione della misura cautelare

richiesta, nonché la declaratoria del diritto del ricorrente all'assegnazione di 1 punto per la risposta fornita al quesito n. 25 (restituzione del -0.25 + 0.75 per la risposta esatta), aggiuntivo sul punteggio totale di 24 già conseguito per la prova scritta, nonché ad ottenere il punteggio aggiuntivo di 1 punto sulla valutazione dei titoli di studio, per un totale di tre punti (massimo punteggio attribuibile) ed altresì il riconoscimento del diritto di preferenza, ovvero del diritto al riesame della posizione sulla base delle indicazioni che Codesto On.le TAR vorrà fornire. Si chiede, pertanto, la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimete all'adozione del relativo provvedimento di attribuzione del giusto punteggio spettante al ricorrente, con conseguente rimodulazione della graduatoria finale di merito, ovvero la condanna al riesame. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Il predetto ricorso è stato depositato in data 17/4/2023 ed in data 19/4/2023 è stata ripubblicata la graduatoria. Il ricorrente, pur mantenendo il medesimo punteggio di 26,50, oggetto di contestazione nel presente giudizio, è risultato collocato al posto 4502 in luogo della originaria posizione 4409.

In data 20/4/2023 il dr. Marzotta ha presentato a mezzo pec istanza di accesso verso gli atti che hanno determinato la modifica della propria posizione in graduatoria, al fine di poter svolgere ogni utile valutazione sugli stessi; in data 26/4/2023 è stato sollecitato l'accesso, ma a tutt'oggi non si è avuto alcun riscontro.

Pertanto, riservando all'esito della conoscenza degli atti eventuali ulteriori motivi aggiunti, si deduce la illegittimità della graduatoria ripubblicata il 19/4/2023 per i seguenti

MOTIVI

Illegittimità derivata

La graduatoria ripubblicata il 19/4/2023, che vede collocato il ricorrente alla posizione n. 4502 in luogo dell'originaria posizione 4509, con l'invariato punteggio di 26,50, è illegittima, al pari di quella originaria, e sconta pertanto il vizio di illegittimità derivata non avendo l'Amministrazione resistente provveduto ad emendare i denunciati profili di illegittimità che inficiano la valutazione dei titoli posseduti e delle prove svolte dal ricorrente, per tutte le ragioni fatte valere con il ricorso introduttivo, da intendersi integralmente trascritte.

Istanza di sospensiva.

Permanendo l'interesse, si reitera la istanza di sospensione, anche in ragione dei prossimi ed imminenti annunciati scorrimenti della graduatoria.

Istanza ex art. 116 cpa

Si chiede di voler dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere agli atti, di estremi sconosciuti, che hanno determinato lo scivolamento in graduatoria alla posizione n. 4502 in luogo della originaria posizione 4409, con contestuale condanna dell'amministrazione resistente alla esibizione dei documenti richiesti con pec del 20/4/2023 e sollecito del 26/4/2023.

Per tutti tali motivi e con riserva di ulteriori motivi aggiunti

SI CHIEDE

l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo RG 6248/2023 e con i presenti motivi aggiunti, previa concessione della misura cautelare richiesta, nonché la declaratoria del diritto del ricorrente all'assegnazione di 1 punto per la risposta fornita al quesito n. 25 (restituzione del -0.25 + 0.75 per la risposta esatta), aggiuntivo sul

punteggio totale di 24 già conseguito per la prova scritta, nonché ad ottenere il punteggio aggiuntivo di 1 punto sulla valutazione dei titoli di studio, per un totale di tre punti (massimo punteggio attribuibile) ed altresì il riconoscimento del diritto di preferenza, ovvero del diritto al riesame della posizione sulla base delle indicazioni che Codesto On.le TAR vorrà fornire.

Si chiede, pertanto, la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di attribuzione del giusto punteggio spettante al ricorrente, con conseguente rimodulazione della graduatoria finale di merito, ovvero la condanna al riesame.

Si chiede altresì la declaratoria del diritto all'accesso agli atti che hanno determinato lo scivolamento nella posizione in graduatoria con condanna dell'Amministrazione all'esibizione della predetta documentazione.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 6, D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. si dichiara che la presente controversia è esente dal versamento per limiti reddituale, come da autocertificazione.

Lecce, Roma 16 giugno 2023

Avv. Annarita Marasco